

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangone, in Comune di Trana, ad uso agricolo, civile e energetico assentita alla Comunione di Utenti del Canale comunale di Piovascasso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 102-6276 del 19.02.2013-
Codice univoco: TO-A- 10388

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in solido alla Comunione di utenti costituita da: Consorzio Irriguo Bealera Inferiore di Piovascasso (omissis), Consorzio Irriguo Bealera Superiore di Piovascasso (omissis), Consorzio Irriguo Bealera Rittana di Piovascasso (omissis), Az. Agr. Valinotto s.s. (omissis), Soc. Agr. Cavaglià Bruno e Daniele s.s. (omissis), Az. Agr. Scarafia Sergio (omissis), il Sig. Scarafia Antonio (omissis) e Città di Piovascasso (omissis), e rappresentata dalla Città di Piovascasso, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangone, a mezzo del Canale comunale di Piovascasso, in Comune di Trana, loc. Loja del Gallo, di cui al D.M. n. 1052 del 30.11.1963, per gli usi agricolo, civile ed energetico (forza motrice ad uso didattico nel molino comunale);
2. di dare atto che la derivazione d'acqua dal T. Sangone nel Comune di Trana e relativa al Canale della Fucina di Trana, di cui al D.M. n. 1052 del 30.11.1963, è da intendersi rinunciata;
3. che la quantità d'acqua da derivare dal T. Sangone, a mezzo del Canale comunale di Piovascasso, in Comune di Trana, loc. Loja del Gallo, sia fissata come segue:
 - nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 520 l/s massimi;
 - nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni anno 450 l/s massimi;
 - nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Aprile di ogni anno 250 l/s massimi;
4. che l'acqua derivata sia utilizzata come segue:
 - dai Consorzi Irrigui di Piovascasso Bealera Superiore, Bealera Inferiore, Bealera Rittana, dall'Az. Agr. Valinotto s.s., dalla Soc. Agr. Cavaglià Bruno e Daniele s.s., dall'Az. Agr. Scarafia Sergio, dal Sig. Scarafia Antonio per l'uso agricolo della superficie complessiva irrigabile pari a 703,00 Ha e irrigata consortile pari a 563,00 Ha;
 - dalla Città di Piovascasso per gli usi antincendio, pulizia condotte, irrigazione aree destinate a verde pubblico e private, orti e forza motrice ad uso didattico nel molino comunale, corrispondenti agli usi civile ed energetico, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R;
5. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
6. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

8. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, ai Consorzi Irrigui di Piosasco Bealera Superiore, Bealera Inferiore, Bealera Rittana, alla Soc. Agr. Cavaglià Bruno e Daniele s.s., all'Az. Agr. Scarafia Sergio, al Sig. Scarafia Antonio, all'Az. Agr. Valinotto s.s., alla Città di Piosasco, costituenti la Comunione di utenti, all'ARPA ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.02.2013:

"(... omissis ...)"

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, la portata istantanea minima di 680 l/s, che corrisponde al DMV di base.

Tale valore potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi naturalistico N, di modulazione temporale T e di qualità Q, secondo le previsioni dell'art. 5 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (applicazione DMV-2° fase).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis ...)"